

ANGAISA



Statuto

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci Ordinari
in data 01.12.2011

Sommario

Preambolo e principi ispiratori	1
Costituzione, denominazione, sede e durata	1
Classificazione dei soci	2
Scopi dell'associazione	3
Adesione	4
Ammissione del socio	4
Dimissioni del socio	5
Espulsione del socio	5
Decadenza	6
Contributi associativi	6
Pagamento dei contributi	7
Patrimonio sociale/proventi	7
Organi associativi	7
Eleggibilità, incompatibilità e durata	7
Assemblea Generale dei Soci Ordinari	8
Assemblea Ordinaria	9
Assemblea Straordinaria	9
Modalità di convocazione delle assemblee	10
Validità delle assemblee	10
Votazioni	10
Consiglio Direttivo, composizione e durata	11
Consiglio Direttivo - funzionamento	11
Comitato Esecutivo, composizione, durata e decadenza	12
Comitato Esecutivo - funzionamento	13
Comitato Esecutivo - poteri	14
Il Presidente	14
Il Collegio dei Sindaci	15
Il Collegio dei Probiviri	15
Il Segretario Generale dell'associazione	16
Le Sezioni Regionali	16
L'esercizio finanziario	16
Lo scioglimento dell'associazione	16
Clausola arbitrale	16
Rinvio	17

Preambolo - Principi ispiratori

- 0.1 L'Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrosanitari, Climatizzazione, Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno, ANGAISA, aderente a "Confcommercio - Imprese per l'Italia", si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
 - b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
 - c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
 - d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
 - e) la democrazia interna quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che l'Associazione propugna nel Paese;
 - f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
 - g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
 - h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e nei confronti degli operatori rappresentati e del Paese come carattere primario della sua natura associativa;
 - i) l'eguaglianza fra le componenti associative e fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
 - j) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 1 • Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1.1 E' costituita, secondo le leggi italiane vigenti, l'Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrosanitari, Climatizzazione, Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno, con denominazione ANGAISA.

ANGAISA è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle imprese che operano nei settori sopra indicati, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale, dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto confederale.

- 1.2 ANGAISA è un'Associazione volontaria, democratica e senza fini di lucro; è pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

ANGAISA aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e

del Lavoro Autonomo” denominata in breve “Confcommercio - Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

1.3 ANGAISA si impegna altresì ad accettare:

- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio - Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto dall’art. 41 dello Statuto confederale;
- le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio - Imprese per l’Italia”.

1.4 ANGAISA si impegna a garantire nei confronti della propria base associativa la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

1.5 ANGAISA prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di “Confcommercio - Imprese per l’Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a “Confcommercio - Imprese per l’Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.

1.6 ANGAISA si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di “Confcommercio - Imprese per l’Italia”, dell’uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

1.7 Ha la sua sede in Milano e possono essere istituite sezioni e/o uffici anche in altre località. Si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i propri scopi statutari.

1.8 La sua durata è illimitata e l’Assemblea dei Soci ne potrà deliberare lo scioglimento.

Art. 2 • Classificazione dei Soci

2.1 L’ANGAISA riunisce:

- a) con la qualifica di Soci Ordinari: le Aziende operanti in Italia esercenti il commercio di cui all’Articolo 1.1;
- b) con la qualifica di Soci Sostenitori: le Industrie ed i Gruppi operanti prevalentemente nel Settore di cui all’Articolo 1.1 e gli Enti e le Organizzazioni le cui finalità risultino in armonia con gli scopi dell’ANGAISA, con il presente Statuto e con il Codice Etico;
- c) con la qualifica di Soci Onorari: le persone fisiche che rappresentano o hanno rappresentato aziende associate ANGAISA e che hanno acquisito particolari benemerienze nella concreta attuazione dei principi ispiratori e delle regole di comportamento che informano lo Statuto e il Codice Etico; gli Enti e le Organizzazioni le cui finalità risultino in armonia con gli scopi dell’ANGAISA, con il presente Statuto e con il Codice Etico.

2.2 Ad ognuna delle categorie di Soci di cui all’Articolo 2.1 sono riconosciuti i diritti ed attribuiti i doveri indicati nel presente Statuto e nel Codice Etico.

Art. 3 • Scopi dell'Associazione

3.1 L'ANGAISA si propone di:

- a) riunire la categoria dei Soci Ordinari indicata all' Articolo 2.1.a, con i seguenti scopi:
 1. stabilire rapporti permanenti e favorire le relazioni tra le aziende appartenenti a tale categoria, per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
 2. promuovere, potenziare e difendere le funzioni e l'etica professionale dell'associato, coordinandone e facilitandone con ogni mezzo l'attività;
 3. tutelare e rappresentare a livello nazionale gli interessi sociali ed economici delle aziende associate, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale, rappresentando "Confcommercio – Imprese per l'Italia" per quanto di propria competenza. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e rappresentanza, ANGAISA è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle aziende rappresentate nel proprio sistema associativo;
 4. promuovere, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
 5. nominare e designare propri rappresentanti nei consigli ed enti in cui siano richiesti;
 6. svolgere azione conciliativa ed arbitrale per la tutela dei diritti dei singoli associati nel caso di controversie;
 7. promuovere la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra imprenditori e tra essi ed i consumatori.
- b) riunire la categoria dei Soci Sostenitori indicata all' Articolo 2.1.b con i seguenti scopi, comuni ai Soci Ordinari:
 1. promuovere e sviluppare studi e ricerche sui mercati del Settore e favorirne la diffusione tra le Aziende Associate;
 2. raccogliere e comunicare ai Soci notizie, dati statistici ed economici;
 3. approfondire e comunicare ai Soci le informazioni sulle Normative afferenti il Settore per favorirne la conoscenza e la corretta applicazione;
 4. promuovere e sviluppare studi e ricerche sulle tecnologie di comunicazione e di gestione per favorirne l'applicazione da parte delle Aziende Associate;
 5. promuovere gruppi di lavoro per lo studio e lo sviluppo di progetti promo-pubblicitari afferenti il Settore di cui all'Articolo 1.1;
 6. promuovere gruppi di lavoro per lo studio e lo sviluppo di tecnologie di logistica integrata all'interno del Settore di cui all'Articolo 1.1;
 7. promuovere e sviluppare tutte quelle attività che consentano l'accrescimento culturale e professionale della Categoria e dell'intero Settore di cui all'Articolo 1.1;
 8. promuovere viaggi ed incontri, nell'ambito della Comunità Europea ed in altri Paesi, aventi lo scopo di migliorare le conoscenze e la cultura tecnica degli associati;
 9. promuovere l'attuazione di corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione professionale degli associati, dei loro collaboratori e personale dipendente;

10. formare commissioni di esperti o di studio per l'individuazione di problemi o di soluzioni per il miglioramento degli interessi professionali dei Soci;
11. prestare o ricevere servizi a/da altre Associazioni che abbiano finalità analoghe all'ANGAISA;
12. svolgere tutte quelle attività che i suoi organi statutari riconoscono utili al raggiungimento dei fini sociali.

Art. 4 • Adesione

- 4.1 Le modalità di associazione all'ANGAISA con la qualifica di Socio Ordinario, Sostenitore ed Onorario, sono regolate dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.
- 4.2 L'adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso.
- 4.3 L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal Socio formale atto di dimissioni con le modalità e nei termini previsti dall'art. 6.
- 4.4 L'adesione del Socio Ordinario all'ANGAISA o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del relativo rapporto associativo e la qualifica di Socio del Sistema Confederale e comporta l'accettazione e il rispetto del presente Statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti, delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
- 4.5 L'adesione del Socio Sostenitore all'ANGAISA attribuisce la titolarità del relativo rapporto associativo e comporta l'accettazione e il rispetto del presente Statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri.
- 4.6 Il contestuale inquadramento delle imprese aderenti ad ANGAISA con la qualifica di Soci Ordinari nell'organizzazione nazionale di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
- 4.7 Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori rappresentati, ANGAISA e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra ANGAISA e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

Art. 5 • Ammissione del Socio

- 5.1 Per far parte dell'ANGAISA con la qualifica di Socio Ordinario, occorre farne domanda.
- 5.2 Sulla domanda di ammissione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'azienda, ed accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del presente statuto, e del Codice Etico, decide il Comitato Esecutivo solo dopo aver ricevuto il parere della Sezione Regionale; la Sezione Regionale è tenuta a far pervenire al Comitato Esecutivo il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5.3 Ove vi sia discordanza tra la volontà del Comitato Esecutivo ed il parere della Sezione Regionale, gli atti sono trasmessi al Consiglio Direttivo che, nella prima riunione, delibera in merito.
- 5.4 Trascorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda, senza alcuna comunicazione di reiezione, la domanda stessa è considerata accolta "ex tunc"; il rinvio degli atti al Consiglio Direttivo, contemplato al punto 5.3, sospende il periodo di decorrenza.
- 5.5 Per far parte dell'ANGAISA con la qualifica di Socio Sostenitore, le Industrie ed i Gruppi e gli Enti e le

Organizzazioni di cui all'art. 2.1, che hanno ricevuto l'invito da parte del Comitato Esecutivo, presenteranno domanda di ammissione firmata dal legale rappresentante, o da chi ne fa le veci, con accettazione del presente Statuto e del Codice Etico.

Il Comitato Esecutivo individua le Industrie, i Gruppi, gli Enti e le organizzazioni ai quali trasmettere l'invito di cui al precedente comma, avendo precedentemente verificato che le loro caratteristiche e attività risultano pienamente conformi ai principi dello Statuto e del Codice Etico ANGAISA.

Il Comitato Esecutivo delibera successivamente in merito all'accettazione finale della domanda di ammissione.

- 5.6 Nel caso in cui una domanda di ammissione, presentata ai sensi dell'art. 5.1 o dell'art. 5.5, sia stata respinta dal Comitato Esecutivo, ovvero dal Consiglio Direttivo in caso di delibera assunta ai sensi dell'art. 5.3 dello Statuto, il titolare o legale rappresentante dell'azienda, del Gruppo, dell'Ente o dell'Organizzazione può proporre ricorso entro novanta giorni al Collegio dei Probiviri, il quale, entro i successivi sessanta giorni, delibera inappellabilmente.
- 5.7 Per far parte dell'ANGAISA con la qualifica di Socio Onorario è necessario accettare l'invito rivolto dal Comitato Esecutivo.

Art. 6 • Dimissioni del Socio

- 6.1 I Soci Ordinari e Sostenitori che intendono recedere dall'ANGAISA debbono rassegnare le proprie dimissioni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede dell'ANGAISA; le dimissioni presentate entro il 30 Settembre dell'anno solare in corso hanno efficacia a partire dall'anno solare successivo. Le dimissioni presentate dopo il 30 Settembre hanno efficacia a partire dal secondo anno solare successivo.
- 6.2 Il Socio dimissionario non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale dell'ANGAISA.

Art. 7 • Espulsione del Socio

- 7.1 E' motivo di espulsione ogni atteggiamento in contrasto con i principi del Codice Etico e, più in generale, con gli interessi associativi e/o di categoria.
- 7.2 E' motivo di espulsione la morosità.
- 7.3 Le espulsioni sono deliberate dal Comitato Esecutivo.
- 7.4 Nel caso di atteggiamenti o comportamenti di un Socio ANGAISA, contrastanti con i principi del Codice Etico o con gli interessi associativi e/o di categoria, il Comitato Esecutivo può:
- a) deliberare l'espulsione del Socio;
 - b) chiedere al Socio chiarimenti, che dovranno essere trasmessi per iscritto all'Associazione entro 15 giorni successivi alla ricezione della richiesta. In occasione della prima riunione utile, successiva alla scadenza del predetto termine di 15 giorni, il Comitato Esecutivo riprende in esame la posizione del Socio, tenendo conto dei suoi eventuali chiarimenti, e assume le decisioni opportune ai sensi di quanto previsto dalla precedente lettera a) e dalla successiva lettera c);
 - c) inviare al Socio una lettera di diffida con la quale lo si invita a far cessare immediatamente gli atteggiamenti o comportamenti contrastanti con i principi del Codice Etico o con gli interessi associativi e/o di categoria, precisando che la reiterazione degli stessi potrà essere causa di espulsione dall'Associazione in base a quanto previsto dallo Statuto ANGAISA.
- 7.5 La delibera del Comitato Esecutivo relativa all'espulsione di un Socio è efficace a far data dalla sua comunicazione per iscritto al Socio.

- 7.6 Contro la delibera di espulsione, entro novanta giorni dalla data della comunicazione di cui sopra, il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri il quale delibera inappellabilmente entro i successivi sessanta giorni. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di espulsione.
- 7.7 Il Socio espulso non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 8 • Decadenza

- 8.1 La qualità di Socio si perde per decadenza nei seguenti casi:
- per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - per intervenuta dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta;
 - per intervenuta interdizione;
 - per intervenuta condanna penale definitiva.
- 8.2 La decadenza è dichiarata con delibera dal Comitato Esecutivo. La delibera del Comitato Esecutivo che dichiara la decadenza di un Socio è efficace a far data dalla sua comunicazione per iscritto al Socio.
- 8.3 Contro la delibera che dichiara la decadenza, entro novanta giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 8.2, il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri il quale delibera inappellabilmente entro i successivi sessanta giorni. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
- 8.4 Il Socio decaduto non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9 • Contributi associativi

- 9.1 I Soci Ordinari che entrano a far parte di ANGAISA sono tenuti al pagamento dei contributi associativi secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed hanno diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto.

I contributi cui sono assoggettati i Soci Ordinari nella misura e con le modalità deliberate dagli Organi statutari dell'ANGAISA, sono i seguenti:

- Contributo ordinario annuale da corrispondersi nella misura, con le modalità ed entro i termini deliberati dai competenti Organi associativi; decorsi tali termini il Socio inadempiente verrà considerato moroso;
 - Contributo straordinario da corrispondersi quando particolari necessità lo richiedano;
 - Contributo integrativo da corrispondersi a copertura di costi per specifici servizi resi ai Soci;
 - Le Sezioni Regionali di ANGAISA possono richiedere ai singoli Soci Ordinari il versamento di contributi annuali per le spese di gestione della Sezione.
- 9.2 I Soci Sostenitori sono tenuti a corrispondere i contributi derivanti dalle delibere dell'ANGAISA nelle misure e secondo le modalità stabilite dagli Organi Statutari ANGAISA; tali contributi sono i seguenti:
- Contributo ordinario annuale da corrispondersi nella misura, con le modalità e nei termini deliberati dai competenti Organi associativi; decorsi tali termini il Socio inadempiente verrà considerato moroso.
 - Contributo integrativo da corrispondersi a copertura di costi per specifici servizi resi ai Soci.
- 9.3 I Soci Onorari non sono tenuti a corrispondere alcun contributo.

- 9.4 La posizione di Socio ed il relativo contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore del relativo contributo associativo non è rivalutabile.

Art. 10 • Pagamento dei contributi

- 10.1 I Soci che non siano in regola con il pagamento dei contributi associativi, in corso e/o pregressi, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso ANGAISA, non possono esercitare i relativi diritti associativi.
- 10.2 Il Socio moroso è sollecitato al pagamento dei contributi scaduti entro i termini fissati nel sollecito stesso.
- 10.3 Il Presidente dell'ANGAISA, su proposta del Comitato Esecutivo, può agire giudizialmente nei confronti dei Soci morosi.
- 10.4 I Soci Ordinari e Sostenitori dimissionari sono tenuti al pagamento dei contributi associativi Ordinari e Straordinari per l'anno solare in corso alla data delle dimissioni, nei termini e secondo le modalità stabilite dagli Organi associativi.

Art. 11 • Patrimonio sociale/proventi

- 11.1 Il patrimonio sociale è formato:
- a) Dai beni mobili e immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso di ANGAISA;
 - b) Dalle somme acquisite al patrimonio, a qualsiasi scopo, sino a quando non siano erogate.
- 11.2 I proventi dell'ANGAISA sono costituiti da:
- a) Contributi associativi ordinari ed integrativi;
 - b) Contributi straordinari;
 - c) Contributi integrativi connessi a servizi resi nell'esercizio di attività di assistenza e consulenza ai Soci;
 - d) Oblazioni volontarie dei Soci;
 - e) Rendite e proventi vari.
- 11.3 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 12 • Organi associativi

- 12.1 Sono organi dell'Associazione:
- a) L'Assemblea Generale dei Soci Ordinari
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Comitato Esecutivo
 - d) Il Presidente
 - e) Il Collegio dei Sindaci
 - f) Il Collegio dei Probiviri

Art. 13 • Eleggibilità, incompatibilità e durata

- 13.1 Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto o del Codice Etico, ovvero dello Statuto confederale, e

di cui sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di ANGAISA e la piena integrità morale e professionale.

- 13.2 I candidati alle cariche associative non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né avere procedimenti penali in corso per tali reati, né procedure concorsuali.

I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

- 13.3 La perdita dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di ANGAISA comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto.

La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di ANGAISA è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

- 13.4 La delibera di decadenza di cui al precedente comma 3 è efficace a far data dalla sua comunicazione per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale o monocratico, decaduto.

- 13.5 Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale delibera inappellabilmente entro i successivi sessanta giorni. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

- 13.6 I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di ANGAISA sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

- 13.7 Presso ANGAISA la carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Comitato Esecutivo, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

- 13.8 Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, esclusivamente per i soggetti componenti effettivi del Comitato Esecutivo, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 7, ferme restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.

- 13.9 L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

- 13.10 Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Associazione.

- 13.11 Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono svolte gratuitamente ed i relativi mandati hanno la durata di quattro anni.

Art. 14 • Assemblea Generale dei Soci Ordinari

- 14.1 L'Assemblea Generale dei Soci Ordinari è l'Organo supremo dell'ANGAISA.

- 14.2 L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria ed è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

- 14.3 L'Assemblea Ordinaria è convocata ogni anno, entro il 30 giugno.

- 14.4 L'Assemblea Straordinaria è convocata su richiesta del Presidente o del Comitato Esecutivo, o del Consiglio Direttivo, o di almeno un terzo dei Soci mediante domanda scritta motivata e inoltrata a mezzo raccomandata al Comitato Esecutivo, il quale, dopo aver accertato la validità formale della richiesta, stabilisce la data di convocazione, il luogo, l'orario e può integrare l'ordine del giorno.
- 14.5 L'Assemblea è formata dai Soci Ordinari, in regola con il versamento dei contributi, i quali possono farsi rappresentare con delega scritta, da un collaboratore dipendente o socio dell'azienda o da altro Socio Ordinario.
- Il Presidente può rappresentare per delega un numero massimo di 20 Soci Ordinari. Ogni altro Socio delegato può rappresentare per delega un numero massimo di cinque Soci Ordinari.
- 14.6 Le deleghe dovranno essere singole, timbrate dall'azienda socia delegante e controfirmate per accettazione dal Socio delegato.
- 14.7 L'Assemblea nomina due scrutatori.
- 14.8 Svolge la mansione di Segreteria dell'Assemblea il Segretario Generale dell'ANGAISA; in caso di sua assenza o d'impedimento, tale mansione è svolta, su sua delega, da un funzionario dell'Associazione.
- 14.9 In caso di modifiche di Statuto o di scioglimento dell'ANGAISA dovrà essere presente un Notaio.
- 14.10 Gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno sono indicati dall'Organo che delibera la convocazione o ne fa domanda, o dai Soci che ne facciano richiesta ai sensi del comma 4 del presente articolo.
- 14.11 All'Assemblea potranno partecipare e votare soltanto i Soci in regola con il versamento dei contributi.
- 14.12 I Soci potranno adempiere al versamento dei contributi anche immediatamente prima dell'inizio dell'Assemblea.
- 14.13 I Soci Sostenitori sono invitati a partecipare a tutte le Assemblee generali dei Soci Ordinari, ordinarie e straordinarie, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Art. 14 bis • Assemblea Ordinaria

- 1) L'Assemblea Generale Ordinaria:
- a) Ratifica, entro il 30 Giugno di ogni anno, il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente – inoltrandolo a “Confcommercio - Imprese per l'Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Sindaci – nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
 - b) Ratifica, entro il 30 Giugno di ogni anno, il Bilancio Preventivo dell'anno in corso, inoltrandolo a “Confcommercio - Imprese per l'Italia” e procedendo, se del caso, al suo assestamento;
 - c) Ratifica la determinazione e le modalità di riscossione dei contributi associativi;
 - d) Nomina tre membri del Consiglio Direttivo;
 - e) Delibera sui programmi generali dell'Associazione;
 - f) Delibera su ogni altro argomento portato all'Ordine del Giorno.

Art. 14 ter • Assemblea Straordinaria

- 1) L'Assemblea Generale Straordinaria:
- a) Delibera sulle modifiche dello Statuto;
 - b) Delibera sullo scioglimento dell'ANGAISA;

- c) Nomina i liquidatori e fissa le modalità di liquidazione;
- d) Delibera sul recesso da “Confcommercio - Imprese per l’Italia”;
- e) Delibera su ogni altro argomento posto all’Ordine del Giorno.

Art. 15 • Modalità di convocazione delle Assemblee

- 15.1 Le Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie dei Soci Ordinari sono convocate mediante avviso scritto da inviare a mezzo fax o con messaggio di posta elettronica. L'avviso scritto dovrà essere inviato almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria. In caso di invio dell'avviso scritto mediante messaggio di posta elettronica, verrà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Socio all'atto dell'iscrizione, ovvero segnalato successivamente alla Segreteria dell'Associazione con ulteriore comunicazione scritta.
- 15.2 La comunicazione di convocazione dovrà contenere l'Ordine del Giorno, l'indicazione del luogo, dell'ora e del giorno dell'Assemblea, nonché l'indicazione della seconda convocazione che dovrà essere fissata alla distanza minima di un'ora dalla prima convocazione.
- 15.3 Nei casi urgenti le convocazioni possono essere fatte con un preavviso di soli otto giorni.

Art. 16 • Validità delle assemblee

- 16.1 Le Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie dei Soci Ordinari sono valide in prima convocazione, quando sia presente, di persona o per delega, la metà più uno dei Soci.
- 16.2 Le Assemblee Generali Ordinarie dei Soci Ordinari sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, di persona o per delega.
- 16.3 Le Assemblee Generali Straordinarie dei Soci Ordinari sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, di persona o per delega, fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 17.3, 17.4 e 17.5.

Art. 17 • Votazioni

- 17.1 Le deliberazioni delle Assemblee Generali Ordinarie dei Soci Ordinari sono prese a maggioranza semplice di voti dei Soci presenti o per delega.
- 17.2 Le deliberazioni delle Assemblee Generali Straordinarie dei Soci Ordinari sono prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti, di persona o per delega, fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 17.3, 17.4 e 17.5.
- 17.3 Il recesso da “Confcommercio - Imprese per l’Italia” è deliberato dall’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci Ordinari con una maggioranza che rappresenti almeno il 30% dei voti complessivi degli aventi diritto, presenti fisicamente o per delega. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio - Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
- 17.4 Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci Ordinari con una maggioranza che rappresenti almeno il 30% dei voti complessivi degli aventi diritto, presenti fisicamente o per delega.
- 17.5 Lo scioglimento di ANGAISA è deliberato dall’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci Ordinari con una maggioranza che rappresenti almeno il 51% dei voti complessivi degli aventi diritto, presenti fisicamente o per delega.

- 17.6 Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente, salvo che almeno un quarto dei Soci presenti in Assemblea non richieda che venga adottato un diverso metodo di votazione; in tal caso il metodo richiesto sarà adottato, fatto salvo quanto previsto all'art. 13.6.

Art. 18 • Consiglio Direttivo, composizione e durata

- 18.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:
- a) Il Presidente uscente, il quale assumerà la carica di Past-President nel Comitato Esecutivo.
 - b) Gli ex Presidenti Nazionali.
 - c) I presidenti delle Sezioni Regionali costituite.
 - d) I Rappresentanti delle Sezioni Regionali, eletti nelle seguenti proporzioni:
 - 1 Consigliere nazionale fino a 15 Soci;
 - 2 Consiglieri nazionali fino a 30 Soci;
 - 3 Consiglieri nazionali fino a 45 Soci;
 - 4 Consiglieri nazionali fino a 60 Soci;
 - 5 Consiglieri nazionali oltre i 60 Soci.
 - e) I Delegati di Zona, promotori della costituzione delle Sezioni Regionali, ove queste non siano formate; tali Delegati restano in carica sino alla elezione degli Organi di Sezione.
 - f) Tre membri nominati dalla Assemblea Generale dei Soci Ordinari, i quali restano in carica per quattro anni.
 - g) I componenti il Comitato Esecutivo.
- 18.2 In caso di dimissioni o decadenza, i componenti del Consiglio Direttivo dovranno essere reintegrati alla prima riunione degli organi elettori.
- 18.3 Il Consiglio Direttivo, avendo i propri membri periodicamente rinnovati dagli organi elettorali, non ha scadenza specifica.
- 18.4 Il Consigliere Direttivo eletto Presidente dell'Associazione dovrà essere sostituito da altro Consigliere, della stessa provenienza elettiva del Presidente, sia se di nomina della Sezione Regionale sia se di nomina dell'Assemblea Generale dei Soci Ordinari.

Art. 19 • Consiglio Direttivo • Funzionamento

- 19.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, almeno due volte l'anno.
- 19.2 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto da inviare a mezzo fax o con messaggio di posta elettronica almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione.
- In caso di invio dell'avviso scritto mediante messaggio di posta elettronica, verrà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica comunicato dal consigliere all'atto della nomina, ovvero segnalato successivamente alla Segreteria dell'Associazione con apposita comunicazione scritta.
- 19.3 La comunicazione di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione, l'indicazione della seconda convocazione, che dovrà essere fissata alla distanza minima di un'ora dalla prima convocazione, nonché l'Ordine del Giorno.
- 19.4 Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.

- 19.5 Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
- 19.6 In caso di parità il Presidente o chi ne fa le veci determina la maggioranza.
- 19.7 Non sono ammesse deleghe.
- 19.8 Svolge la mansione di Segretario del Consiglio Direttivo il Segretario Generale dell'ANGAISA; in caso di sua assenza o d'impedimento, tale mansione è svolta su sua delega, da un funzionario dell'Associazione.
- 19.9 Il Consiglio Direttivo approva, entro il secondo semestre dell'anno, il bilancio di previsione e la misura e le modalità di riscossione dei contributi per l'esercizio successivo.
- 19.10 Il Consiglio Direttivo approva, entro il primo semestre dell'anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
- 19.11 Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente dell'Associazione e dieci componenti del Comitato Esecutivo. Il Presidente dell'Associazione e nove componenti del Comitato Esecutivo sono eletti tra i componenti il Consiglio Direttivo; il decimo componente può essere eletto tra i Soci Ordinari non facenti parte di alcun organo dell'Associazione.
- 19.12 Il Consiglio Direttivo, riunitosi per l'elezione degli organi sociali dell'Associazione, dopo la relazione morale svolta dal Presidente uscente, costituendosi in Assemblea Elettiva, elegge, tra i membri presenti, il Presidente dell'Assemblea stessa e due scrutatori.
- 19.13 Il Presidente dell'Assemblea Elettiva determinerà le modalità di elezione, che per il Presidente dell'Associazione possono essere costituite anche dalla formula "per acclamazione".
- 19.14 Il Consiglio Direttivo nomina i Sindaci, nel numero di tre effettivi e di due supplenti, scegliendoli sia tra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, sia tra persone non associate all'ANGAISA.
- 19.15 Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed i componenti il Collegio dei Probiviri.
- 19.16 Il Consiglio Direttivo delibera, qualora l'interesse dell'Associazione ne determini la necessità, la revoca del Presidente della Sezione Regionale e scioglie l'eventuale Consiglio di Sezione; nomina un Commissario, che durerà in carica per non più di sei mesi, onde procedere alla rimozione delle cause che hanno determinato il provvedimento di revoca e di scioglimento, ed alla rielezione degli organi direttivi ordinari.
- 19.17 Il Consiglio Direttivo delibera su ogni questione associativa che ad esso venga sottoposta dagli Organi dell'Associazione.
- 19.18 Il Consiglio Direttivo ratifica i regolamenti e il Codice Etico.

Art. 20 • Comitato Esecutivo, composizione, durata e decadenza

- 20.1 Il Comitato Esecutivo, immediatamente dopo la sua elezione, deve riunirsi ed eleggere nel suo seno l'Amministratore.
- 20.2 Il Comitato Esecutivo è composto da:
- a) Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Comitato Esecutivo stesso
 - b) Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i membri del Comitato Esecutivo subito dopo la sua elezione
 - c) L'Amministratore
 - d) Il Past-President
 - e) Otto Consiglieri
- 20.3 Il Comitato Esecutivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

20.4 Oltre alle cause di decadenza di cui all'art. 13, è prevista la decadenza dalla carica di componente del Comitato Esecutivo per il consigliere che non partecipi ad almeno il 50% delle riunioni di Comitato Esecutivo convocate in un anno solare, salvo che le assenze siano state causate da comprovati gravi motivi familiari o di salute. Il numero minimo di presenze richieste si intende arrotondato per eccesso in presenza di un numero dispari di riunioni convocate nell'anno solare.

20.5 La decadenza, ai sensi del precedente comma 4, è dichiarata con delibera dal Comitato Esecutivo in occasione della prima riunione utile dell'anno solare successivo. A detta riunione, il consigliere decaduto può assistere senza diritto di voto.

La delibera di decadenza è efficace a far data dalla sua comunicazione per iscritto al consigliere decaduto.

20.6 Entro quindici giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 5, il consigliere può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri il quale delibera inappellabilmente entro i successivi sessanta giorni. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

20.7 In caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri, sino ad un massimo di cinque, questi saranno sostituiti dai primi non eletti.

Qualora le dimissioni o decadenze, durante il periodo di carica, superino il numero di cinque consiglieri, tutti i dieci consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo decadono, mentre rimangono in carica il Presidente ed il Past-President.

Il nuovo Comitato Esecutivo dovrà essere eletto entro sessanta giorni dalla data di decadenza, comunicata dal Presidente e dal Segretario Generale al Consiglio Direttivo.

Nel periodo che intercorre tra la decadenza e la nuova elezione del Comitato Esecutivo l'Amministratore resta in carica, anche se dimissionario, sino alla nomina del nuovo Amministratore.

Art. 21 • Comitato Esecutivo • Funzionamento

21.1 Il Comitato Esecutivo è convocato con avviso scritto da inviare a mezzo fax o con messaggio di posta elettronica almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di invio dell'avviso scritto mediante messaggio di posta elettronica, verrà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica comunicato dal consigliere all'atto della nomina, ovvero segnalato successivamente alla Segreteria dell'Associazione con ulteriore comunicazione scritta.

21.2 La comunicazione di convocazione dovrà contenere la indicazione del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'Ordine del Giorno.

21.3 In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo può essere convocato anche telegraficamente con un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi.

21.4 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno cinque dei suoi membri, incluso il Presidente o chi ne fa le veci.

21.5 Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.

21.6 In caso di parità il Presidente o chi ne fa le veci determina la maggioranza.

21.7 Non sono ammesse deleghe.

21.8 Il Comitato Esecutivo può richiedere parere consultivo ai componenti il Collegio dei Sindaci presenti alla riunione.

21.9 Svolge la mansione di Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario Generale dell'ANGAISA; in caso di sua assenza o di impedimento, tale mansione è svolta, su sua delega, da un funzionario dell'Associazione.

Art. 22 • Comitato Esecutivo • Poteri

- 22.1 Il Comitato Esecutivo dà attuazione alle deliberazioni della Assemblea dei Soci Ordinari e del Consiglio Direttivo Nazionale; può sostituirsi eventualmente ad essi in caso di urgenza, con l'obbligo di riferire agli stessi, per convalida del proprio operato, alla prima riunione dell'organo sostituito.
- 22.2 Delibera in materia amministrativa e fissa i compiti dell'Amministratore.
- 22.3 Designa e nomina i rappresentanti dell'Associazione in consessi, enti e commissioni.
- 22.4 Nomina commissioni tecniche consultive e di rappresentanza per lo studio e la trattazione di particolari problemi di carattere generale.
- 22.5 Provvede all'esame della domanda di ammissione a Socio, alla espulsione dei Soci e alla dichiarazione di decadenza dei Soci e dei componenti del Comitato Esecutivo, ai sensi rispettivamente degli artt. 5, 7, 8, 13 e 20 del presente Statuto.
- 22.6 Delibera su tutto ciò che non è contemplato dal precedente art. 19 fra i poteri del Consiglio Direttivo.
- 22.7 Nomina il Segretario Generale dell'Associazione, che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Esecutivo.
- 22.8 Predisporre ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio - Imprese per l'Italia", il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo.
- 22.9 Predisporre la misura e le modalità di riscossione dei contributi associativi per l'esercizio successivo.
- 22.10 Delibera i regolamenti, il Codice Etico e le loro modifiche.
- 22.11 Studia e propone modifiche allo Statuto.
- 22.12 Indice referendum per corrispondenza fra i Soci.
- 22.13 Coordina l'attività dell'Associazione nei suoi rapporti con le Federazioni o Associazioni Nazionali e/o Internazionali.
- 22.14 Individua ed analizza tutte le possibilità e coordina tutte le iniziative atte a stimolare la collaborazione tra i Soci.
- 22.15 Controlla e coordina l'attività delle Sezioni Regionali e dei Delegati di Zona; collabora con entrambi per lo sviluppo dei programmi associativi nelle singole aree.
- 22.16 Definisce la composizione delle Commissioni di Lavoro associative.
- 22.17 Conferisce al Segretario Generale o ad un componente del Comitato Esecutivo la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al decreto legislativo n. 196/2003, relativo alla tutela dei dati personali.

Art. 23 • Il Presidente

- 23.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di Legge e di Statuto; ne ha la firma, che può delegare.
- 23.2 Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i membri del Comitato Esecutivo.
- 23.3 Nei casi di urgenza il Presidente procede alle designazioni ed alle nomine di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendole alla ratifica dello stesso in una successiva riunione.
- 23.4 Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Vicepresidente.

- 23.5 In caso di vacanza della carica di Presidente ne assume le funzioni il Vicepresidente fino alla prima riunione del Consiglio Direttivo, da tenersi entro sessanta giorni dalla data della vacanza, che dovrà procedere alla elezione del nuovo Presidente.
- 23.6 Il Presidente convoca e presiede le Assemblee, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, dirige i dibattiti, determina il modo di votazione, firma con il Segretario i verbali e gli atti sociali e sorveglia l'esatta osservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti, del Codice Etico e delle delibere degli organi statuari.
- 23.7 Il Presidente conferisce incarichi speciali e determina mansioni per i membri del Comitato Esecutivo, i quali a lui rispondono del proprio operato.
- 23.8 Il Presidente assume, sentito il parere del Segretario Generale e del Comitato Esecutivo, le decisioni inerenti l'assunzione ed il licenziamento del personale.
- 23.9 Il Presidente rimane in carica quattro anni.
- 23.10 Il Presidente ed il Vicepresidente che hanno ricoperto rispettivi incarichi per due mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica.

Art. 24 • Il Collegio dei Sindaci

- 24.1 Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dal Consiglio Direttivo, anche tra persone non associate all'ANGAISA.
- 24.2 I membri del Collegio dei Sindaci rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 24.3 Il Collegio dei Sindaci, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
- 24.4 Il Collegio dei Sindaci adempie alle funzioni di verifica e controllo amministrativo e contabile della gestione dell'Associazione.
- Il Collegio dei Sindaci esprime pareri su richiesta degli organi statuari.
- 24.5 Il Collegio dei Sindaci predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di ratifica del bilancio consuntivo.
- 24.6 La carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'ANGAISA.
- 24.7 Le comunicazioni di convocazione delle Assemblee Generali Ordinaria e Straordinaria dei Soci Ordinari, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo, devono essere anche inviate ai componenti il Collegio dei Sindaci, ai sensi dell'art. 2405 C.C. primo comma.

Art. 25 • Il Collegio dei Probiviri

- 25.1 Il Collegio dei Probiviri è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dal Consiglio Direttivo, anche tra persone non associate all'ANGAISA.
- 25.2 La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'Associazione e con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale.
- 25.3 Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle controversie tra i Soci di ANGAISA circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti o di delibere assunte dai propri Organi associativi; inoltre delibera in merito ai ricorsi presentati avverso le delibere degli Organi associativi concernenti l'ammissione, la decadenza o l'espulsione dei Soci, e in merito ai ricorsi

presentati avverso le delibere degli Organi associativi afferenti la dichiarazione di decadenza dalla carica di componente del Comitato Esecutivo, ai sensi dell'art. 20.4 dello Statuto ANGAISA.

- 25.4 Al Collegio dei Probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate ad altri Organi dell'Associazione e che riguardano l'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e il rispetto del Codice Etico.
- 25.5 Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti ed esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia. Il Collegio dei Probiviri agisce secondo giustizia e giudica inappellabilmente.
- 25.6 I membri del Collegio dei Probiviri rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 25.7 Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare nel corso del mandato, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione con nuova delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 26 • Il Segretario Generale dell'Associazione

- 26.1 Il Segretario sovrintende agli uffici della Associazione, è il capo del personale e provvede al buon andamento dei servizi dei quali è responsabile, rendendo conto del proprio operato al Presidente.
- 26.2 Il Segretario attua le disposizioni del Presidente; esercita le funzioni di Segretario dell'Assemblea Generale dei Soci Ordinari, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; partecipa, con voto consultivo, alle riunioni degli organi statutari provvedendo alla conservazione dei relativi registri delle deliberazioni.

Art. 27 • Le Sezioni Regionali

- 27.1 I Soci dell'ANGAISA sono inquadrati in Sezioni Regionali, eleggono tra i membri della Sezione il Presidente della Sezione ed i Consiglieri Direttivi Nazionali nella misura definita dall'art. 18 e restano in carica quattro anni.
- 27.2 Le Sezioni Regionali possono attuare propri regolamenti i cui contenuti e finalità non devono essere in alcun modo in contrasto con lo Statuto, con i Regolamenti, con il Codice Etico e con le delibere degli Organi Ufficiali dell'Associazione; tali regolamenti, prima della loro adozione, devono essere approvati dal Comitato Esecutivo.

Art. 28 • L'esercizio finanziario

- 28.1 L'Esercizio Finanziario inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno di dicembre dello stesso anno.

Art. 29 • Lo scioglimento dell'Associazione

- 29.1 L'Associazione si scioglie quando gli scopi sociali siano venuti a mancare o sia reso impossibile il loro raggiungimento.
- 29.2 In caso di scioglimento, l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci Ordinari provvederà alla nomina dei liquidatori determinandone il numero, i poteri e dettando le modalità di liquidazione, che dovranno tenere conto dell'obbligo di devolvere il patrimonio della ANGAISA ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 30 • Clausola arbitrale

30.1 Le controversie tra Soci e ANGAISA sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i Soci, con l'accettazione della presente clausola compromissoria, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio.

La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Milano. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Milano. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.

30.2 L'adesione all'ANGAISA comporta l'accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di Legge.

Art. 31 • Rinvio

31.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di Legge.



Realizzazione a cura di:

Servizi ANGAISA S.r.l. - Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di ANGAISA

Partita IVA: 07614040157 - Capitale Sociale: Euro 93.600 i.v. - REA N° 1181701

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 MILANO

Tel.: 02-48.59.16.11 – Fax: 02-48.59.16.22 – email: info@angaisa.it